

Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R**Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n. 42).**

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 03.05.2001)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto e definizioni	2
Art. 2 - Dati contenuti in albi ed elenchi	3
Titolo II - INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO-LOCO	3
Capo I - SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	3
Art. 3 - Caratteristiche degli uffici di informazione e standard dei servizi	3
Art. 4 - Uso dei segni distintivi	3
Art. 5 - Affidamento dei servizi a soggetti terzi	4
Art. 6 - Comitato tecnico di coordinamento per i servizi	4
Capo II - ASSOCIAZIONI PRO-LOCO	4
Art. 7 - Attività delle Pro-loco	4
Art. 8 - Iscrizione agli albi provinciali	5
Art. 9 - Effetti dell'iscrizione agli albi provinciali	5
Art. 10 - Aggiornamento degli albi provinciali	5
Titolo III - IMPRESE TURISTICHE	5
Capo I - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI	5
Sezione Prima - ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE	5
Art. 11 - Disposizioni generali (4)	5
Art. 12 - Requisiti minimi (5)	5
Art. 13 - Denominazione (6)	6
Art. 14 - Soggiorno, ricevimento e servizio di portineria	6
Art. 15 - Camere (8)	6
Art. 16 - Unità abitative	7
Art. 17 - Dipendenze	7
Art. 18 - Informazioni relative alla struttura (10)	7
Art. 19 - Accesso di animali	7
Art. 20 - Denuncia inizio attività (11)	7
Sezione Seconda - CAMPEGGI, PARCHI DI VACANZA, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA	8
Art. 21 - Disposizioni generali	8
Art. 22 - Area di pertinenza della struttura	8
Art. 23 - Accesso, viabilità e parcheggio	8
Art. 24 - Servizio di sorveglianza e di ricevimento	9
Art. 25 - Piazzole	9
Art. 25 bis - Accessori dei mezzi di pernottamento (46)	9
Art. 26 - Strutture allestite nei villaggi turistici e nei campeggi	10
Art. 27 - Capacità ricettiva	10
Art. 28 - Pronto soccorso	10
Art. 29 - Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari	10
Art. 30 - Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica	11
Art. 31 - Smaltimento dei rifiuti	11
Art. 32 - Impianto telefonico	11
Art. 33 - Accesso di animali (15)	11
Art. 34 - Denuncia inizio attività (16)	12
Capo II - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE	12
Art. 35 - Case per ferie (17)	12
Art. 36 - Ostelli per la gioventù (18)	13
Art. 37 - Rifugi Alpini	13
Art. 38 - Rifugi escursionistici	13
Art. 39 - Affittacamere	13
Art. 40 - Case e appartamenti per vacanze	14
Art. 41 - Residenze d'epoca (25)	14

Art. 42 - Residence (26)	14
Art. 42 bis - Denuncia inizio attività (27)	15
Capo III - STABILIMENTI BALNEARI	15
Art. 43 - Disposizioni Generali	15
Art. 44 - Requisiti minimi (28)	15
Art. 44 bis - Criteri per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative (44)	16
Art. 45 - Informazioni relative alla struttura	16
Art. 46 - Denuncia inizio attività (30)	16
Art. 46 bis - Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (45)	17
Art. 47 - Classificazione	17
Art. 48 - Disposizioni transitorie per gli stabilimenti in attività	17
Titolo III bis - PROFESSIONI DEL TURISMO (33)	17
Art. 48 bis - Esame di abilitazione per guida turistica (34)	17
Art. 48 ter - Esame di abilitazione per guida ambientale (35)	17
Art. 48 quater - Commissione d'esame (36)	18
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 49 - Norma di salvaguardia	18
Art. 49 bis - Disposizioni transitorie (37)	18
Art. 50 - Abrogazioni	18

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall' art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l' art. 158 della LR 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo) che demanda ad apposito regolamento regionale l'attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 9 aprile 2001 concernente "Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n. 42) " con la quale è approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all' art. 26, comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all' art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26 ;

Vista la decisione n. 4 del 20 aprile 2001 con la quale la CCART. non ha riscontrato vizi di legittimità;

EMANA

il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento dà attuazione alla LR 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

2. Agli effetti del presente regolamento:

- per "testo unico" si intende la LR 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- per "APT" si intende l'Agenzia per il Turismo di cui agli articoli 11 e seguenti del testo unico;
- per "uffici di informazione regionale" e per "uffici di informazione locale" si intendono gli uffici di informazione e accoglienza turistica che erogano servizi rispettivamente a carattere regionale e a carattere locale;

- per "ambiti territoriali" di cui al titolo II del presente regolamento si intendono gli ambiti turistici richiamati dall'articolo 10 del testo unico.

Art. 2 - Dati contenuti in albi ed elenchi

1. I dati personali presenti negli albi ed elenchi di cui al testo unico e di cui al presente regolamento, tenuti ed aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Titolo II - INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA, ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Capo I - SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Art. 3 - Caratteristiche degli uffici di informazione e standard dei servizi

1. Gli uffici di informazione regionale sono situati, di norma, nel comune dove ha sede l'APT, nei centri turistici di maggior richiamo e nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito.

2. Gli standard tecnici relativi agli uffici di informazione regionale e locale sono definiti nell'allegato A; la Giunta regionale, con proprio atto, può modificare e aggiornare tali standard sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo articolo 6 .

3. Gli standard tecnici definiti dall' allegato A sono adottati dagli uffici di informazione istituiti a decorrere dal 15 aprile 2000; gli uffici già esistenti a tale data adeguano i propri standard compatibilmente con le caratteristiche strutturali dei locali ove sono ubicati.

4. Gli standard tecnici relativi ai servizi a carattere regionale e locale sono definiti nell' allegato B ; la Giunta regionale, con proprio atto, può modificare e aggiornare tali standard sentito il Comitato tecnico di coordinamento.

5. Il controllo in merito al rispetto degli standard tecnici di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Provincia che, in caso di perdita dei requisiti, dispone il divieto dell'uso dei segni distintivi di cui all' articolo 4.

6. Tra i servizi offerti presso gli uffici di informazione regionale e locale può esservi la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive della Toscana. La presenza di questo servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno dell'edificio.

7. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive può essere effettuata, presso gli uffici di informazione e accoglienza, limitatamente al turismo in entrata in Toscana, da agenzie di viaggi e turismo, secondo quanto previsto, per l'affidamento del servizio, dal presente capo.

8. Il solo servizio di prenotazione di soggiorni in strutture ricettive del territorio di competenza per i turisti che accedono agli uffici può essere effettuato direttamente dal personale addetto agli uffici di informazione regionale o locale, compresi i soggetti terzi di cui all' articolo 7 , comma 5, lettera c) del testo unico. La Provincia definisce il territorio di competenza o individuandolo nel territorio del Comune in cui è collocato l'ufficio, o anche dei comuni limitrofi, o dell' APT. Le modalità della prenotazione e i rapporti con i gestori delle strutture ricettive interessate ad usufruire del servizio di prenotazione presso gli uffici di informazione regionale e locale sono regolati da apposita convenzione.

9. Per il servizio di prenotazione di cui al comma 8 l'utenza interessata corrisponde all'ufficio di informazione un importo non superiore al cinque per cento del costo di un pernottamento presso la struttura ricettiva prenotata. L'entità dell'importo deve essere esposta nell'ufficio in posizione perfettamente visibile da parte dell'utenza. Nessun importo è dovuto se la prenotazione non viene effettuata.

10. La Provincia, nell'ambito del piano triennale di cui all' articolo 8 , comma 4 del testo unico, individua i servizi di cui ai commi 6 e 7 da erogare presso gli uffici di informazione regionale e locale. I servizi esistenti possono essere erogati fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento; decorso tale termine devono adeguarsi alle disposizioni della Provincia. Con il Programma annuale di promozione economica la Giunta Regionale può individuare i servizi da erogare presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale svolti dalla Regione.

Art. 4 - Uso dei segni distintivi

1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione regionale e locale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici. (3)

2. Possono utilizzare i segni distintivi di cui al comma 1 gli uffici di informazione istituiti dalle APT e dagli Enti locali in possesso degli standard previsti dal regolamento.

Art. 5 - Affidamento dei servizi a soggetti terzi

1. I servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all' articolo 7 del testo unico possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi o cooperative aventi tra i propri oggetti di impresa l'esercizio di tali attività. I servizi locali possono essere affidati alle Pro-loco di cui all' articolo 22 del testo unico iscritte agli albi provinciali.

2. Il personale utilizzato negli uffici di informazione e accoglienza deve possedere la preparazione professionale prevista dagli standard di cui all' allegato B

3. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto affidatore a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi; tali servizi sono svolti nel rispetto di apposita convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto l'appalto.

4. Il servizio di informazione locale può essere affidato mediante convenzione qualora vi sia un'unica associazione Pro-loco operante nella località in cui ha sede l'ufficio.

5. I soggetti affidatari dei servizi di cui al presente capo, non possono pubblicizzare esternamente, con insegne, la propria presenza all'interno dell'ufficio di informazione turistica. L'agenzia di viaggio e turismo che eroga i servizi di cui all' articolo 3 comma 7 deve usare la propria denominazione e ragione sociale nei contratti stipulati con gli utenti e nei documenti fiscali.

6. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un'agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall'affidamento degli altri Servizi di informazione e accoglienza turistica.

Art. 6 - Comitato tecnico di coordinamento per i servizi

1. Per garantire un costante raccordo tra l'attività della Regione, degli Enti locali e delle APT in materia di servizi di informazione e accoglienza turistica allo scopo di erogare tali servizi in forma omogenea negli ambiti territoriali è istituito il Comitato tecnico di coordinamento per il servizio di informazione e accoglienza turistica.

2. Fanno parte del Comitato cinque direttori di APT a rotazione, il Dirigente della struttura regionale preposta alla materia, un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province Toscane (URPT), un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro-loco d'Italia (U.N.P.L.I.), un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.), un rappresentante dell' Unioncamere Toscana, un rappresentante del Comitato regionale Consumatori, un esperto designato dalle associazioni di categoria più rappresentative delle imprese turistiche. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera durata della legislatura.

3. Per ogni membro effettivo deve essere designato un supplente.

4. Un funzionario della Giunta Regionale, appartenente alla struttura regionale preposta alla materia, svolge le funzioni di segretario.

5. Il Comitato si riunisce una volta ogni sei mesi o su richiesta di sei membri effettivi.

6. Ai membri del Comitato non spetta alcuna indennità.

7. Oltre ai compiti previsti dall' articolo 3 , commi 2 e 4, il Comitato può elaborare, documenti tecnici al fine di promuovere processi di qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza.

Capo II - ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Art. 7 - Attività delle Pro-loco

1. Le Pro-loco cooperano con gli Enti locali per:

- a) realizzare iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
- b) realizzare iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
- c) realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione ai turisti.

2. Tra le attività di cui al comma 1 è compreso l'affidamento, da parte degli Enti locali, alle Pro-loco iscritte agli albi provinciali, dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

Art. 8 - Iscrizione agli albi provinciali

1. Per l'iscrizione agli albi provinciali devono concorrere le seguenti condizioni:

- a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e determinare una organizzazione funzionale conforme alla norme del Libro I Titolo II del codice civile;
- b) l'associazione deve aver già operato per almeno due anni;
- c) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della Pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale l'associazione Pro-loco interessata deve presentare apposita domanda alla Provincia competente per territorio, corredata dei dati necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. La Provincia, sentito il Comune interessato, provvede in ordine all'iscrizione dell'associazione Pro-loco nell'albo provinciale.

4. Qualunque modificazione dello statuto di un'associazione Pro-loco, iscritta all'albo deve essere comunicata, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della modifica, alla Provincia, che ne verifica la conformità con i requisiti previsti dal presente capo.

Art. 9 - Effetti dell'iscrizione agli albi provinciali

1. L'iscrizione agli albi provinciali costituisce condizione per svolgere, in cooperazione con gli Enti Locali, le attività di cui all' articolo 22 del testo unico e ottenere l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale.

Art. 10 - Aggiornamento degli albi provinciali

1. La Provincia provvede all'aggiornamento dell'albo.

2. Qualora sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione Pro-loco, a richiesta della Provincia, non provveda a ripristinarle entro tre mesi, ovvero qualora sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all' articolo 7 , la Provincia stessa ne dispone la cancellazione dall'albo, dandone comunicazione entro quindici giorni al Comune territorialmente competente.

Titolo III - IMPRESE TURISTICHE

Capo I - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

Sezione Prima - ALBERGHI E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE

Art. 11 - Disposizioni generali (4)

1. *Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.*

2. *Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza.*

3. *Le strutture ricettive di cui al presente capo sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.*

4. *Nelle strutture ricettive di cui al presente titolo deve essere garantito ai lavoratori il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, degli accordi sindacali territoriali nonché quelli di secondo grado finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale.*

Art. 12 - Requisiti minimi (5)

1. *Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:*

a) *un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette; nel computo sono comprese anche eventuali unità abitative nei limiti previsti dall'articolo 26, comma 4 del testo unico;*

b) *almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione salvo quanto previsto al comma 1 bis per gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia; (41)*

c) *un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;*

d) almeno un locale ad uso comune;

e) tutti i requisiti indicati nell' allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.

1bis. Gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2005 devono avere:

a) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano;

b) servizi igienici destinati ai locali e aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza. (42)

2. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato; nel computo sono comprese anche eventuali camere, con o senza vano soggiorno e senza il servizio di cucina, nei limiti previsti dall'articolo 27 comma 2 del testo unico;

b) almeno un locale per uso comune;

c) tutti i requisiti indicati nell' allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.

3. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli minimi di cui all'articolo 1 4.

4. Le residenze turistico-alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale e non sono, pertanto, autonomamente utilizzabili per singole parti.

Art. 13 - Denominazione (6)

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente titolo non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio dei comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre consentito di assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigente in materia, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell'azienda.

2. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al comma 1, a seguito della presentazione di denuncia inizio attività nonché nei casi di mutamento della denominazione.

3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia diversa da quella dichiarata, fatte salve le situazioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14 - Soggiorno, ricevimento e servizio di portineria

1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all'ingresso della struttura ricettiva. (7)

2. L'area destinata all'alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.

Art. 15 - Camere (8)

1. Si intende per camera il singolo locale preordinato per il pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. La camera adibita al pernottamento della clientela può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa, ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di "suite".

3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all'unità.

4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all'interno delle quali viene realizzato servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:

a) 10 metri quadrati per alberghi con 1 o 2 stelle e residenze turistico-alberghiere con 2 stelle;

b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 3 stelle;

c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 4 stelle;

d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.

Art. 16 - Unità abitative

1. Si intende per unità abitativa l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all'alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno riservato.

2 bis. Le superfici minime delle camere dell'unità abitativa sono quelle indicate al comma 3 dell'articolo 34bis del testo unico; la superficie minima del locale cucina è di 4 metri quadrati per i monocali e 8 metri quadrati per i plurilocali. Per il calcolo delle superfici si applica il comma 3 dell'articolo 15. (9)

Art. 17 - Dipendenze

1. Sono definite dipendenze i locali destinati all'alloggio dei clienti collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre, distanti di norma non più di cinquanta metri. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.

2. La dipendenza mantiene lo stesso livello di classificazione della casa madre quando si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) le camere o unità abitative possiedano i requisiti previsti dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di classificazione e nelle camere/unità abitative siano assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unità abitative della casa madre; inoltre la distanza dalla casa madre non sia di norma superiore ai venti metri e il percorso tra i due stabili sia protetto e realizzato in modo che risulti la continuità con la struttura principale;

b) le camere o unità abitative possiedano i requisiti previsti dalla voce 3 degli allegati C e D per quel livello di classificazione e nelle camere/unità abitative siano assicurati gli stessi servizi resi nelle camere/unità abitative della casa madre. La dipendenza deve inoltre disporre di una saletta per la prima colazione e di un servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in cui è assicurato nella casa madre.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, il livello di classificazione attribuito alla dipendenza è stabilito sulla base dei requisiti delle sole camere/unità abitative e dei servizi ivi prestati, diminuito di una stella. Qualora il livello di classificazione della dipendenza risultante dai requisiti di cui sopra sia quello minimo previsto per il tipo di struttura, la dipendenza mantiene tale livello minimo di classificazione.

4. In nessun caso una dipendenza può assumere un livello di classificazione superiore a quello della casa madre.

Art. 18 - Informazioni relative alla struttura (10)

1. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.

2. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.

Art. 19 - Accesso di animali

1. L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

Art. 20 - Denuncia inizio attività (11)

1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi, il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia d'inizio attività, trasmette alla provincia copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente, allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

3. La denuncia di inizio attività è comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere nella

struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.

4. Nella denuncia di inizio attività sono dichiarati:

- a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
- b) la denominazione e la classificazione della struttura;
- c) i periodi di apertura;
- d) il numero delle camere e delle unità abitative;
- e) la capacità ricettiva massima consentita, con l'indicazione del numero delle camere singole, delle camere doppie e dei letti aggiunti;
- f) le attività di ristorazione presenti nell'esercizio e le eventuali dipendenze di cui all'articolo 17.

5. Eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.

6. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

7. In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia inizio attività, compresi, eventualmente, i nuovi periodi di apertura.

Sezione Seconda - CAMPEGGI, PARCHI DI VACANZA, VILLAGGI TURISTICI, AREE DI SOSTA

Art. 21 - Disposizioni generali

1. I campeggi, i parchi di vacanza, i villaggi turistici e le aree di sosta devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

2. I campeggi, i parchi di vacanza e i villaggi turistici, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati rispettivamente negli allegati E e F. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza. (12)

3. Le aree di sosta devono possedere, oltre ai requisiti di cui al comma 1, i requisiti elencati nell'allegato G.

Art. 22 - Area di pertinenza della struttura

1. L'area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio e le attrezzature sportive e ricreative devono essere situate nelle aree destinate ai servizi.

2. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al dieci per cento dell'intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.

3. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.

4. L'area di pertinenza dell'esercizio deve essere delimitata, secondo le normative edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono non essere recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l'obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

5. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di spaccio. L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro.

Art. 23 - Accesso, viabilità e parcheggio

1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.

2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido o con rifinitura in asfalto in modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.

3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell'ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino ad un minimo di capacità pari al cinque per cento delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di metri quadrati dieci.

4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il Comune può autorizzare lo stanziamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.

Art. 24 - Servizio di sorveglianza e di ricevimento

1. Il servizio di sorveglianza relativo all'intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito ventiquattro ore su ventiquattro. Esso può essere svolto anche a distanza mediante l'utilizzazione di idonei impianti all'uopo installati.

2. Il servizio di accettazione deve essere posto in un locale apposito all'ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dieci ore giornaliere.

3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.

Art. 25 - Piazzole

1. Si intende per piazzola la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.

2. Si intende per equipaggio l'insieme delle persone che chiedono di usufruire insieme di una piazzola.

3. Su richiesta dei clienti è consentita l'installazione, da parte di uno stesso equipaggio, di tre tende complessivamente o di due tende e di un mezzo di pernottamento mobile, fino ad un massimo di sei persone sulla stessa piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.

4. *E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura. Nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati è consentita la suddivisione in tre settori, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone, purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura. (13)*

5. *In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a cento metri quadrati, ove è consentita l'installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva. (13)*

6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisorii artificiali.

7. L'individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata al Comune.

8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito negli allegati E per i campeggi e i parchi di vacanza e F per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a sessanta metri quadrati.

10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.

Art. 25 bis - Accessori dei mezzi di pernottamento (46)

1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico.

Art. 26 - Strutture allestite nei villaggi turistici e nei campeggi

1. Le strutture installate dal titolare o gestore, messe a disposizione per la sosta e il soggiorno del turista, hanno le seguenti caratteristiche:

- a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;
- b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;
- c) servizi igienici composti da wc, lavandino e doccia;
- d) presa di corrente all'interno, all'acciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;
- e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti.
- f) superficie coperta non inferiore a tre metri quadrati per persona e non superiore al cinquanta per cento dell'intera superficie della piazzola.

2. Nei campeggi le caratteristiche dell'ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell'area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l'allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.

3. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.

4. Le strutture allestite negli esercizi con apertura invernale o situati oltre i settecento metri sul livello del mare devono essere dotate di impianto di riscaldamento.

Art. 27 - Capacità ricettiva

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici e nelle aree di sosta la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto tra il numero dei servizi e l'utenza.

Art. 28 - Pronto soccorso

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dalla Azienda Unità Sanitaria Locale.

2. Nei campeggi e nei villaggi turistici il pronto soccorso deve essere espletato in un apposito locale adeguatamente attrezzato con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di rapido consumo.

3. Ogni struttura ricettiva deve disporre di un medico reperibile a chiamata in tempi brevi.

Art. 29 - Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari

1. L'impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera non inferiore a litri novanta per ospite, di cui almeno cinquanta litri potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici deve essere in ogni caso assicurata una riserva d'acqua pari ad almeno il consumo di una giornata, calcolato in relazione alla capacità ricettiva autorizzata.

2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da un certificato di analisi eseguito da un laboratorio abilitato. Nel caso in cui l'acqua sia prelevata da pozzi l'impianto di approvvigionamento, per sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva. La presenza di tale impianto è sostitutiva della riserva d'acqua di cui al comma 1.

3. Qualora l'approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

4. L'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L'acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.

5. I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.

6. Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.

7. L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.

8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di centocinquanta metri dalle piazzole cui sono destinati.

10. I gabinetti devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono possedere una superficie minima di metri quadrati 0,80 e porta chiudibile dall'interno.

11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.

12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a metri quadrati 0,80, con porta chiudibile dall'interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni 300 ospiti, nelle strutture dislocate entro cinquecento metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.

13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per rifiuti solidi.

14. Nelle adiacenze di ogni zona servizi deve essere presente almeno un vuotatoio per wc chimici, realizzato in modo da garantire un'agevole operazione di svuotamento e dotato di schermatura. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a 20 metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai servizi.

15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni cento persone ospitabili.

Art. 30 - Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica

1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).

2. I punti luce destinati alla illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di cinquanta metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi.

Art. 31 - Smaltimento dei rifiuti

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria, realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d'igiene.

2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal Comune.

3. In assenza di specifiche disposizioni del Comune, i rifiuti solidi devono essere raccolti mediante recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a perdere, di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni quattro piazzole e da esse non distanti più di cento metri. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, deve essere assicurata almeno una volta al giorno.

4. La pulizia delle aree comuni deve essere effettuata almeno una volta al giorno.

Art. 32 - Impianto telefonico

Abrogato. (14)

Art. 33 - Accesso di animali (15)

1. L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere tenuti al di fuori dei locali di uso comune e custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

Art. 34 - Denuncia inizio attività (16)

1. La denuncia inizio attività per l'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, trasmette alla provincia competente copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

3. La denuncia di inizio attività è comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere nella struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.

4. Nella denuncia di inizio attività sono dichiarati:

- a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
- b) la denominazione e la classificazione della struttura;
- c) i periodi di apertura del complesso;
- d) il numero delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite con apposite strutture;
- e) la capacità ricettiva massima consentita;
- f) le attività commerciali e di ristorazione presenti nell'esercizio.

5. Eventuali variazioni della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.

6. Tutte le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione.

7. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove previsto.

8. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.

9. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

10. In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura, prima della riapertura, comunica al comune le eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia di inizio attività, compresi i nuovi periodi di apertura. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto è trasmesso al comune, prima della riapertura, un certificato di analisi attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione eseguito in data non anteriore a trenta giorni, da un laboratorio abilitato.

Capo II - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 35 - Case per ferie (17)

1. Le case per ferie, di cui all'articolo 47, comma 1 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.

2. Le case per ferie devono comunque avere:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere ad un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;

b) un'altezza minima dei locali di metri 2,40 per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di metri 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;

c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;

d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri quadrati 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri

quadrati;

- f) cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali prescritti dall'autorità sanitaria;*
- g) possibilità di utilizzo del telefono della struttura.*

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2 lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.

4. La denuncia inizio attività indica le persone che possono essere ospitate nelle case per ferie, quali: dipendenti di enti o aziende e loro familiari, soci di associazione, soggetti individuati in apposite convenzioni, persone determinate o determinabili in base a specifico rapporto di relazione con enti pubblici od organismi religiosi, sportivi, culturali, sociali, assistenziali.

5. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:

- a) pulizia giornaliera dei locali;*
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;*
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;*
- d) portineria, almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;*
- e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;*
- f) televisore ad uso comune;*
- g) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore.*

Art. 36 - Ostelli per la gioventù (18)

1. Gli ostelli per la gioventù di cui all'articolo 48 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 35 del presente regolamento per le case per ferie salvo quanto indicato nel presente articolo.

2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di metri quadrati 8; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 35, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.

4. Negli ostelli deve essere altresì assicurata la conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento e deve essere presente un'area a disposizione degli ospiti dotata di uno o più computer con collegamento ad internet.

Art. 37 - Rifugi Alpini

1. I rifugi alpini di cui all' articolo 49 del testo unico devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:

- a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;*
- b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;*
- c) spazio attrezzato per il pernottamento;*
- d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;*
- e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili).*

2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.

3. Il rifugio dispone di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico - sanitari. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso deve essere illuminato. (19)

Art. 38 - Rifugi escursionistici

1. I rifugi escursionistici di cui all' articolo 47 comma 2 del testo unico devono possedere gli stessi requisiti previsti per le case per ferie.

2. Abrogato. (47)

3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato. (20)

Art. 39 - Affittacamere

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.

2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

3. Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all'uso comune non è consentito installare letti aggiunti.

4. *Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico sanitario, completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. (21)*

5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti ed un tavolo.

6. *Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:*

- a) *pulizia giornaliera dei locali;*
- b) *cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;*
- c) *fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;*
- d) *addetto sempre reperibile. (21)*

7. *Abrogato. (22)*

Art. 40 - Case e appartamenti per vacanze

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti strutturali e igienico - edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.

2. *Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:*

- a) *pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;*
- b) *cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;*
- c) *fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;*
- d) *addetto sempre reperibile;*
- e) *recapito e ricevimento degli ospiti;*
- f) *televisore;*
- g) *frigorifero;*
- h) *manutenzione dell'unità abitativa, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate. (23)*

3. *Abrogato. (24)*

Art. 41 - Residenze d'epoca (25)

1. *Nella gestione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 58 del testo unico devono essere assicurati i servizi essenziali ed i requisiti tecnici e igienico- sanitari:*

- a) *previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;*
- b) *previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative;*
- c) *portineria almeno dodici ore al giorno;*
- d) *uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;*
- e) *televisore ad uso comune;*
- f) *conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;*
- g) *possibilità utilizzo del telefono della struttura;*
- h) *cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana.*

2. *Alle residenze d'epoca si applicano tutte le disposizioni relative agli esercizi di affittacamere e case appartamenti vacanza, ad eccezione del numero massimo dei posti letto e delle camere.*

Art. 42 - Residence (26)

1. *I residence di cui all' articolo 62 del testo unico devono possedere, oltre ai requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, i seguenti requisiti minimi:*

- a) *un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali è costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e stanza da bagno;*
- b) *i requisiti indicati nell'allegato H come obbligatori per la classificazione a due chiavi, salvo siano posseduti requisiti di livello superiore. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la*

fruibilità da parte dell'utenza;

c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007 nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate a più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.

2. Il servizio di ricevimento quali la segreteria, le informazioni, il portierato, situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati, deve essere assicurato almeno otto ore al giorno, escluso festivi.

3. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, trasmette alla provincia competente copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

4. I residence sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale e non sono, pertanto, autonomamente utilizzabili per singole parti.

Art. 42 bis - Denuncia inizio attività (27)

1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è presentata al comune in cui è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.

3. In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni, compreso i nuovi periodi di apertura.

4. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

5. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette alla provincia copia della denuncia di inizio attività, le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

6. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e per i residence, del livello di classificazione.

7. All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.

Capo III - STABILIMENTI BALNEARI

Art. 43 - Disposizioni Generali

1. Gli stabilimenti balneari di cui al presente capo sono strutture delimitate, attrezzate prevalentemente per la balneazione, a gestione unitaria.

2. Gli stabilimenti balneari devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalla norme vigenti in materia.

3. Qualora lo stabilimento balneare anticipi l'apertura rispetto al 1 giugno, i prezzi relativi saranno comunicati con gli stessi termini indicati nell' articolo 76 comma 2 del testo unico.

Art. 44 - Requisiti minimi (28)

1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;

b) un locale spogliatoio ad uso comune con le stesse caratteristiche previste per la cabina;

c) servizi igienici ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donne, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, con superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall'interno. Il lavabo può essere collocato anche in zona antibagno;

d) le attrezzature di servizi previste dalla concessione demaniale e da specifiche disposizioni, compreso recipienti idonei alla raccolta di rifiuti la cui pulizia deve essere assicurata almeno una volta al giorno. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, arenile compreso, deve essere mantenuta in buono stato di pulizia;

e) una sedia a sdraio per punto ombra, due docce ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento. Le attrezzature, gli

arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;

- f) una cassetta di primo soccorso contenente i materiali prescritti dall'autorità sanitaria;*
- g) custodia valori da parte del gestore.*

2. Per punto ombra s'intende la superficie dell'arenile riparata dal sole, dotata almeno di una sedia a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.

3. Il gestore dello stabilimento, a richiesta dell'ospite portatore di handicap, deve attivarsi, anche tenuto conto della morfologia del terreno, mediante apposita strumentazione o con l'ausilio di personale, a rendere fruibile i servizi di spiaggia e facilitare l'accesso al mare.

Art. 44 bis - Criteri per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative (44)

1. Sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1 esistenti e regolarmente autorizzate/concessionate dal comune alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 settembre 2013, n. 52/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R "Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - l.r. 23 marzo 2000, n. 42") sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare al comune, classificate come di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, con la quale si attestino gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio, la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere, le modalità di rimozione e smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario in non più di novanta giorni. In mancanza di tale dichiarazione, le suddette opere sono considerate non amovibili.

Art. 45 - Informazioni relative alla struttura

1. Presso lo stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna con la denominazione, l'indicazione del livello di classificazione. Con atto del dirigente del competente ufficio regionale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le caratteristiche (forma, colore ed altri elementi distintivi) della simbologia delle stelle marine di cui all'articolo 69 comma 3 del testo unico.

2. All'interno della struttura deve essere esposta in modo ben visibile copia del titolo abilitativo nonché la tabella dei prezzi. (29)

Art. 46 - Denuncia inizio attività (30)

1. La denuncia inizio attività per l'apertura di uno stabilimento balneare è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia d'inizio attività, trasmette alla provincia copia della denuncia allegando relazioni e planimetrie della struttura. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

3. Nella denuncia inizio attività sono dichiarati:

- a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;*
- b) la denominazione della struttura;*
- c) i periodi di apertura del complesso;*
- d) il numero delle cabine;*
- e) le attività di somministrazione presenti nell'esercizio.*

4. All'inizio della stagione balneare il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia inizio attività, compresi i nuovi periodi di apertura.

Art. 46 bis - Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (45)

1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, recepiscono gli indirizzi finalizzati alla disciplina delle

attività accessorie degli stabilimenti balneari.

2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all'articolo 69, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

3. L'esercizio delle attività accessorie di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei rispettivi titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente.

4. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco per le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, il comune può vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui al comma 1 in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

6. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

7. Il comune definisce i requisiti dei luoghi degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all'attività di balneazione, l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) ed a cui si applica l'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 47 - Classificazione

Abrogato. (31)

Art. 48 - Disposizioni transitorie per gli stabilimenti in attività

Abrogato. (32)

Titolo III bis - PROFESSIONI DEL TURISMO (33)

Art. 48 bis - Esame di abilitazione per guida turistica (34)

1. I titoli che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida turistica di cui all'articolo 101, comma 2 del testo unico, senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:

- a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- d) laurea in lettere, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- e) laurea in architettura, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- f) laurea in scienza del turismo, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- g) altra laurea, ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità, con superamento dell'esame di storia dell'arte.

2. Possono, altresì accedere all'esame di abilitazione, senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale, coloro che sono in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale.

Art. 48 ter - Esame di abilitazione per guida ambientale (35)

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, i titoli che consentono di accedere all'esame di abilitazione di cui all'articolo 121, comma 2 del testo unico, senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, sono:

- a) laurea in geologia o scienze naturali, compresi difesa del suolo, georisorse, ambiente, o in scienze biologiche;
- b) laurea in scienze forestali e ambientali;
- c) laurea in scienze agrarie;
- d) laurea in ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) laurea in scienze motorie;

f) *altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità.*

2. *Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di una delle laurea di cui al comma 1 è necessario dimostrare un'esperienza almeno biennale nel settore dell'equitazione.*

3. *Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, è necessario il possesso di laurea in scienze motorie o equipollente, comprendente il superamento di un esame in disciplina natatoria, accompagnato da esperienza almeno biennale nel settore dell'immersione subacquea.*

Art. 48 quater - Commissione d'esame (36)

1. *La commissione d'esame per coloro che vi accedono ai sensi dell'articolo 48bis e 48ter è nominata dalla provincia ed è composta da:*

- a) un rappresentante della provincia, con funzioni di presidente;*
- b) due esperti nel settore, designati dalla provincia;*
- c) due esperti nel settore, designati dalle associazioni di categoria delle guide turistiche o delle guide ambientali.*

2. *In caso di concomitanza con l'esame finale dei corsi di cui agli articoli 101 e 121 del testo unico, la composizione della commissione, unica per i due tipi di esame, è integrata con le figure mancanti rispetto ai componenti della commissione di cui all'articolo 82 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) e gli esperti nel settore di cui al comma 1, sono individuati all'infuori dei docenti del corso.*

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Norma di salvaguardia

1. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già conseguiti dalle imprese turistiche all'entrata in vigore del testo unico, previo adeguamento alle disposizioni in materia di classificazione.

Art. 49 bis - Disposizioni transitorie (37)

1. *Salvo quanto previsto al comma 2, gli esercizi esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 30 giugno 2008.*

2. *Il termine di adeguamento è il 31 dicembre 2012 (40) per le seguenti disposizioni, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica o amministrativa:*

- 1) articolo 12, comma 1 lettera b);*
- 2) articolo 39, comma 4;*
- 3) articolo 41, comma 1, lettera d);*
- 4) allegato C: punti 1.14.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.9.5, 2.12.2, 3.1 ;*
- 5) allegato D: punti 2.9.5, 3.2.5, 3.4.3, 3.4.4;*
- 6) allegato E: punto 2.4.2;*
- 7) allegato F: punto 2.4.1;*
- 8) allegato H: punto 1.10.*

Art. 50 - Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) Regolamento regionale 31 agosto 1998, n. 3 "Regolamento di attuazione della LR 12 novembre 1997, n. 83 - Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive relative a campeggi e parchi di vacanza, villaggi turistici, aree di sosta";

b) Regolamento regionale 26 novembre 1998, n. 5 "Regolamento di attuazione della LR 12 novembre 1997, n. 83 - Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive relative ad alberghi e residenze turistico-alberghiere".

c) Regolamento regionale 22 marzo 2000, n. 1 "Regolamento di esecuzione della LR 14 ottobre 1999, n. 54 - Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle Agenzie per il turismo".

Note

1. Nota soppressa.
2. Nota soppressa.

-
3. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 1.
 4. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 2.
 5. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 3.
 6. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 4.
 7. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 5.
 8. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 6.
 9. Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 7.
 10. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 8.
 11. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 9.
 12. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 10.
 13. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 11.
 14. Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 12.
 15. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 13.
 16. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 14.
 17. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 15.
 18. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 16.
 19. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 17.
 20. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 18.
 21. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 19.
 22. Comma abrogato con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 19.
 23. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 20.
 24. Comma abrogato con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 20.
 25. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 21.
 26. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 22.
 27. Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 23.
 28. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 24.
 29. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 25.
 30. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 26.
 31. Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 27.
 32. Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 28.
 33. Titolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 29.
 34. Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 30.
 35. Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 31.
 36. Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 32.
 37. Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R, art. 33.
 38. Allegati così sostituiti con con d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.
 39. V. B.U.7 settembre 2007, n. 29, Avviso di Rettifica
 40. Parole prima sostituite con d. p.g.r. 4 giugno 2009, n. 27/R, poi sostituite con d. p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 3/R, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 28 dicembre 2011, n. 70/R, art. 1.
 41. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 87/R, art. 1.
 42. Comma aggiunto con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 87/R, art. 1.
 43. Allegato così sostituito con d.p.g.r. 28 dicembre 2012, n. 87/R, art. 1.
 44. Articolo inserito con d.p.g.r. 24 settembre 2013, n. 52/R, art. 1.
 45. Articolo inserito con d.p.g.r. 24 settembre 2013, n. 52/R, art. 2.
 46. Articolo inserito con d.p.g.r. 17 febbraio 2015, n. 18/R, art. 1.
 47. Comma abrogato con d.p.g.r. 17 febbraio 2015, n. 18/R, art. 2.

Allegati

- All1 Allegato A - Caratteristiche e standard tecnici degli uffici di informazione e accoglienza turistica.
- All2 Allegato B - Caratteristiche e standard relativi al servizio di informazione e accoglienza turistica.
- All3 Allegato C - Requisiti obbligatori per la classificazione degli alberghi.
- All4 Allegato D - Requisiti obbligatori per la classificazione delle residenze turistico-alberghiere.
- All5 Allegato E - Requisiti obbligatori per la classificazione dei campeggi e dei parchi di vacanza.
- All6 Allegato F - Requisiti obbligatori per la classificazione dei villaggi turistici.
- All7 Allegato G - Requisiti obbligatori per le aree di sosta.
- All8 Allegato H - Requisiti obbligatori per la classificazione dei residence.
- All9 Allegato I - Requisiti obbligatori per la classificazione degli stabilimenti balneari.